

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sicilia – Catania, 30 luglio 1985, n. 972.

*La convocazione della Commissione elettorale circondariale deve avvenire in forma scritta. È illegittima la riunione della Commissione elettorale circondariale quando non sia stato convocato il componente supplente del componente effettivo deceduto.*

*Omissis.* Ora, posto che in base ad un principio generale del nostro ordinamento la forma scritta degli atti amministrativi, a prescindere dai casi in cui è imposta espressamente dalla legge, può risultare implicitamente richiesta dalle norme che regolano il procedimento o dalla natura stessa dell'atto, sicché soltanto al di fuori di tali ipotesi può ritenersi eccezionalmente consentito all'autorità emanante la scelta discrezionale della forma verbale, non vi è dubbio che tanto gli atti di convocazione quanto gli avvisi di convocazione, pur in assenza di esplicita prescrizione normativa, devono rivestire la forma scritta in ragione della natura di tali atti. I primi, infatti, rientrando nel *sub* procedimento volto alla legittima costituzione del collegio, sono richiesti per la regolare imputazione giuridica all'organo delle deliberazioni adottate, mentre i secondi assolvono ad una indispensabile funzione strumentale ai fini dell'esercizio - da parte dei componenti - del loro diritto (*jus in officio*) di intervento, di guisa che sia gli uni che gli altri risultano sostanzialmente preordinati ad una insopprimibile funzione di documentazione dell'attività dell'organo collegiale.

Ed è facendo applicazione di tali principi, anche se non sempre espressamente richiamati ma tuttavia adombrati e presupposti, che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l'omesso invio dell'avviso scritto di convocazione di un organo collegiale a tutti i suoi componenti rende invalida la riunione e quindi la deliberazione in essa adottata (cfr., C.S., V Sez., 17 aprile 1973 n. 393).

Sott'altro aspetto deve poi rilevarsi che quand'anche, in rifiutata ipotesi, si volesse e potesse ritenere non necessaria la forma scritta per gli atti di convocazione e per i relativi avvisi (o non necessaria soltanto per quest'ultimi), non vi è dubbio che tali avvisi (scritti o verbali che siano), attesa la specifica funzione cui sopra si è accennato, vanno necessariamente e singolarmente effettuati nei confronti di tutti i componenti dell'organo collegiale, e che, conseguentemente, l'irregolarità di uno o più degli avvisi di convocazione può ritenersi sanata solo quando siano intervenuti alla seduta tutti gli aventi diritto (cfr., fra le altre: C.S., IV Sez., 11 dicembre 1981 n. 1063 cit.; A.P. 28 ottobre 1980 n. 40).

*Omissis.* Ma il rilevato carattere virtuale dell'organo collegiale C.E.M. non può indurre alla conclusione dell'irrelevanza o della legittimità della mancata convocazione del membro supplente della C.E.M. di ..., sig. ..., in sostituzione del componente effettivo deceduto sig. ..., perché è altrettanto vero che, come prescritto dall'art. 22 settimo comma D.P.R. n. 223 del 1967, i componenti supplenti prendono parte alle deliberazioni della C.E.M. "in mancanza dei componenti effettivi" e non, dunque, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, soltanto in caso di assenza o impedimento di questi. Il concetto, invero, di "mancanza" di un componente effettivo di un organo ha una valenza più ampia di quella, più ristretta, di assenza o impedimento del componente stesso, essendo intuitivo che tale "mancanza" può essere non soltanto temporanea, e cioè dipendente da una assenza (che si verifica allorché il titolare si trova fuori sede per una qualsiasi ragione) o da un impedimento (che si verifica allorché il titolare si trova per una qualsiasi causa - ad esempio malattia - nell'impossibilità fisica e/o psichica di agire), bensì anche definitiva, e cioè dipendente da vicende estintive - quali le dimissioni, la decadenza, la morte - del rapporto intercorrente fra il componente effettivo - organo interno del collegio - e l'organo collegiale unitamente considerato. Nel suo ambito semantico il concetto di mancanza ricomprende, quindi, tanto quella determinata da cause temporanee (assenza e impedimento) quanto quella determinata da cause definitive (dimissioni, decadenza, morte, ecc.), che provocano la vacanza (questa, peraltro, temporanea in quanto destinata a cessare con la nuova nomina o elezione) del titolare dell'organo (individuale o collegiale).

Tale diversità fra il concetto di assenza o impedimento e quello di mancanza, che si pongono tra loro in rapporto di causa ad effetto, si coglie, del resto, non soltanto a livello di teoria generale degli organi amministrativi, ma emerge frequentemente a livello di normazione positiva (basti pensare, fra i molteplici esempi che potrebbero farsi e che non è ovviamente possibile in questa sede enumerare compiutamente, all'art. 146 secondo comma D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 che, in materia di composizione del Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero, prescrive la sostituzione del supplente al titolare "in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo"; mentre, appunto, l'art. 22 settimo comma e l'art. 14 ultimo comma D.P.R. n. 223 del 1967, prescrivono la supplenza dei

componenti effettivi, rispettivamente della C.E.M. e della Commissione elettorale comunale, nell'ipotesi più ampia della "mancanza" di questi).

Nelle fattispecie normative, quindi, in cui la legge prevede una supplenza, e cioè la sostituzione temporanea del titolare effettivo, in caso di "mancanza" di questo (mancanza che, come si è detto, può derivare da cause che, con riferimento alla persona fisica del titolare, possono essere sia temporanee che definitive), deve ritenersi, conformemente alla tesi dottrina prevalente ed all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (cfr., C.d.S., V Sez., 25 maggio 1951 n. 457), che i membri supplenti, pur non avendo alcun diritto di subentrare nella titolarità dei membri effettivi che siano cessati dalla carica per una di tali cause definitive (dimissioni, decadenza, morte, ecc.) – giacché alla nomina dei membri – hanno tuttavia il diritto (*jus in officio*) di intervenire anche nelle ripetute ipotesi in mancanza definitiva (della persona fisica del titolare effettivo) da cui deriva la vacanza temporanea della carica ricoperta dal membro effettivo

*Omissis.*